



00209-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 3228/2021
VINCENZO SIANI		CC - 28/10/2021
DOMENICO FIORDALISI		R.G.N. 26226/2021
MICHELE BIANCHI		
VINCENZO GALATI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)  
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 17/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;  
sentite le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI

Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi

udito il difensore

L'avvocato (omissis) difensore fiducia di (omissis) e! (omissis)  
(omissis) conclude con la richiesta di annullamento senza rinvio o in subordine con  
rinvio dell'ordinanza per (omissis) e si riporta ai motivi del ricorso per (omissis)  
(omissis)

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 17 giugno 2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato, la misura cautelare della custodia in carcere applicata a (omissis) e (omissis) (omissis) con ordinanza del 31 maggio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma per i reati di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e sequestro di persona, questi ultimi due aggravati dal metodo mafioso, annullando l'ordinanza genetica per il solo reato di riduzione o mantenimento in schiavitù contestato al capo d) dell'originaria imputazione.

2. Il Tribunale distrettuale, dato atto delle argomentazioni difensive poste a fondamento della richiesta di riesame ha rinviato preliminarmente all'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari.

Ha ripercorso la genesi della vicenda di interesse che trae origine da una richiesta di intervento rivolta il (omissis) alla sala operativa della Questura di (omissis) da (omissis) che aveva visto il proprio figlio essere percosso da (omissis) a causa di un pregresso debito di droga non onorato.

I giudici di merito hanno riportato, in sintesi, le dichiarazioni della (omissis) che ha descritto i propri rapporti e quelli dei figli (in specie di (omissis)) con gli (omissis) ed, in particolare, ha riferito che, a causa di una condizione di bisogno economico, aveva lavorato presso locali di ristorazione degli (omissis), abitato in un immobile da loro abusivamente occupato, dietro la corresponsione di un canone mensile di «locazione» e precisato che erano stati proprio gli (omissis) ad avviare il figlio al consumo di sostanza stupefacente del cui pagamento, spesso, si era dovuta occupare personalmente a seguito delle minacce rivolte sia da Francesco che da (omissis).

Ha descritto un episodio in cui il figlio era stato, sostanzialmente, sequestrato da entrambi gli indagati che avevano costretto il giovane, per una notte intera, a rimanere all'interno di un appartamento a vendere droga per loro allo scopo di estinguere il suo debito.

2.1. Quanto alla contestata estorsione di cui al capo b) la (omissis) ha riferito i dettagli della ricerca del figlio da parte di (omissis), dell'aggressione subita dal giovane, della sua fuga e delle ricerche avviate dall'indagato, nonché della circostanza di avere udito la voce di (omissis) nel corso di una telefonata fatta dal (omissis) alla madre proprio mentre la stessa si trovava in

1 bis

Questura per denunciare quanto accaduto.

In tale occasione l'indagato era stato sentito mentre chiedeva al giovane di chiedere alla madre dove si trovasse.

A seguito della denuncia della donna, il (omissis) era stato trovato dalla Polizia ed aveva sostanzialmente confermato le accuse della madre.

Inoltre, gli operanti avevano constatato la presenza di ecchimosi e tumefazioni sul volto del giovane.

Il Tribunale ha dato conto di quanto dichiarato dal (omissis) in merito all'acquisto di sostanze stupefacenti da (omissis) ed alla sua sempre maggiore difficoltà a pagare i debiti per l'acquisto di droga.

In relazione al reato di sequestro di persona di cui al capo c) della provvisoria imputazione, il giovane ha affermato di essere stato prelevato da (omissis) per poi essere condotto nella sua abitazione affinché collaborasse all'attività di spaccio.

Era stato poi liberato solo a seguito dell'intervento della madre.

Ha riferito che la presenza di (omissis) era divenuta occasionale nell'ultimo periodo e che veniva utilizzato da (omissis) per incumbenti vari quali andare a comprare le sigarette.

In merito all'episodio del (omissis), ha riferito di essere stato contattato da (omissis) che voleva sapere dove si trovasse la madre temendo che la stessa si fosse rivolta alla Polizia.

Nell'ordinanza è stato evidenziato come la sera della denuncia (dopo le 22.00 circa) personale di Polizia si era recato presso il luogo in cui era avvenuta la denunciata aggressione (l'abitazione delle persone offese) ed aveva ivi rinvenuto i fratelli (omissis) che non avevano saputo dare alcuna spiegazione della loro presenza sul posto.

Il Tribunale ha considerato inoltre le dichiarazioni rese anche dalla nonna del (omissis) (la quale ha riferito che l'intero nucleo familiare era assoggettato a (omissis)) e dalla sorella del ragazzo che ha descritto il clima di paura intorno alle figure dei due indagati ritenuti soggetti da temere per la loro caratura criminale.

La giovane ha anche dichiarato di avere pagato più volte debiti di droga del fratello a (omissis), di essere stata a conoscenza dell'episodio di cui al capo b), ossia del fatto avvenuto la sera del (omissis) (omissis), descrivendo il fratello come soggetto pressochè completamente assoggettato ai due indagati.

2.2. Procedendo all'analisi della credibilità del narrato delle persone offese, il Tribunale ha evidenziato come la non totale sovrapposibilità delle dichiarazioni della (omissis) e del figlio derivasse dai timori di ritorsioni presenti soprattutto nel

secondo e, quindi dalla sua condizione di soggezione.

In punto di elementi di conferma alle dichiarazioni accusatorie, ha segnalato le risultanze del controllo di polizia eseguito la sera del (omissis) L ed il comportamento tenuto da entrambi i fratelli (omissis) quella sera.

2.3. In relazione ai singoli reati i giudici di merito hanno evidenziato la mancanza di contestazioni quanto al reato di spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo a), la configurabilità del reato di estorsione continuata (capo b)) nella condotta degli indagati che hanno, per diversi anni, costretto le vittime ad onorare i debiti di droga maturati dal (omissis) nei loro confronti, l'esistenza di una «solida provvista indiziaria» in relazione al delitto di sequestro di persona di cui al capo c) alla luce delle concordi dichiarazioni della (omissis) e del (omissis).

2.4. Il Collegio ha ritenuto non credibili le dichiarazioni rese da (omissis) (omissis) in sede di interrogatorio di garanzia e segnalato come (omissis) non abbia fornito alcuna spiegazione alternativa in quella sede essendosi rifiutato di rispondere.

Quanto al secondo indagato, ne ha evidenziato la piena partecipazione alle condotte a lui ascritte anche ai capi b) e c).

2.5. Il Tribunale ha giudicato configurabile l'aggravante di cui all'art. 416bis.1. cod. pen. sotto il profilo del metodo mafioso avuto riguardo al contesto in cui i fatti sono avvenuti ed alle qualità soggettive (provenienza familiare) degli indagati, anche alla luce della condizione di assoggettamento complessivo del contesto territoriale nel quale la condotta è stata posta in essere.

Sul punto sono state ricordate le dichiarazioni della sorella del (omissis) e precedenti giurisprudenziali anche di legittimità.

2.6. Il Tribunale si è soffermato, altresì, sulle esigenze cautelari segnalandone la sussistenza alla luce della gravità dei fatti e della personalità degli indagati, tenuto conto, in particolare, del contesto in cui i primi si sono verificati.

Alla luce della previsione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha escluso la possibilità di superare la presunzione relativa ivi prevista, tenuto conto della gravità dei fatti connotati da spiccata violenza che contribuisce a connotare negativamente la personalità degli indagati

Ha inoltre ritenuto esistente anche l'esigenza di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen. richiamando a tale proposito le dichiarazioni di (omissis), colui che aveva aiutato il (omissis) a scappare, il quale si era detto non disponibile a palare dei fatti di interesse in quanto «non voleva avere problemi con gli (omissis)».

3. Avverso la predetta ordinanza, (omissis) hanno

proposto, con unico atto, ricorsi per cassazione, tramite i loro comuni difensori di fiducia, avvocati (omissis) e (omissis), articolando cinque motivi.

3.1. Con il primo hanno eccepito violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese.

Erroneamente il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni delle persone offese, tenuto conto dell'assenza di riscontri e della circostanza che le predette dichiarazioni erano state assunte pressochè contestualmente.

La difesa ha evidenziato la natura congetturale dell'affermazione, pure presente nell'ordinanza impugnata, secondo cui il (omissis) avrebbe cercato di ridimensionare la gravità dei fatti attribuiti agli indagati temendo ritorsioni; circostanza che dovrebbe contribuire ad asseverare la credibilità delle dichiarazioni accusatorie.

I giudici di merito hanno attribuito rilevanza a circostanze genericamente descritte dalla persona offesa (così, ad esempio, in merito alle telefonate fatte su richiesta dei «fratelli (omissis)») o addirittura non significative in senso accusatorio (come il rinvenimento del (omissis) nei pressi dell'abitazione senza che a tale avvenimento fosse seguita alcuna aggressione).

Inoltre il Tribunale avrebbe ommesso di considerare la rilevanza di contraddizioni e discordanze rinvenibili nel contenuto del narrato della sorella del (omissis) che ha riportato anche circostanze riferite dalla madre (con conseguenze precise in punto di carenza dei requisiti di autonomia ed indipendenza della relativa narrazione).

Quanto al capo b), i ricorrenti hanno messo in rilievo le contraddizioni tra le dichiarazioni dei testi circa la natura del debito, mentre per il capo c) hanno segnalato la carenza di approfondimenti investigativi mediante l'accesso diretto presso l'abitazione nella quale sarebbe stato compiuto il sequestro.

In relazione al capo a), invece, l'attribuzione del fatto è avvenuta in termini apodittici poiché dalle stesse dichiarazioni del (omissis) non è possibile evincere che fornitori esclusivi della sostanza stupefacente abitualmente assunta dallo stesso fossero i soli fratelli (omissis).

3.2. Con il secondo motivo i difensori hanno contestato i vizi di violazione di legge e carenza motivazionale in punto di qualificazione giuridica dell'imputazione di cui al capo b) della rubrica che avrebbe dovuto essere riqualificato ai sensi dell'art. 392 cod. pen..

Premesso che anche la contestazione del reato qualificato come continuato è stata frutto di un'errata valutazione del narrato delle persone offese avendo le stesse riferito di una singola condotta di aggressione in data 24 maggio 2021, la

qualificazione dell'episodio dovuto essere calibrata a norma dell'art. 392 cod. pen. in quanto il credito, per stessa ammissione del (omissis), era fondato e trovava giustificazione in ragioni diverse da quella della cessione di sostanze stupefacenti.

3.3. Con il terzo motivo è stata eccepita la violazione di legge e la carenza motivazionale in punto di partecipazione ai delitti di cui ai capi a), b) e c) della rubrica dell'indagato (omissis).

La presenza del soggetto non è emersa nell'ambito dei fatti oggetto di imputazione ed è stata anche definita «occasionale» dalla stessa persona offesa, soprattutto con riguardo ai capi b) e c).

Il Tribunale ha errato nel valorizzare la mancata risposta dello (omissis) all'interrogatorio di garanzia omettendo, altresì, di apprezzare le contraddizioni tra il narrato della (omissis) (coinvolgenti l'indagato) e del figlio (che ne aveva escluso la partecipazione).

Analogamente, è dato apprezzare la contraddizione delle dichiarazioni dei testi indicati con riguardo all'episodio delle telefonate.

Da alcun dato, pertanto, era possibile ricavare la condotta concorsuale (nel senso richiesto dalla giurisprudenza di legittimità) dell'indagato.

3.4. Il quarto motivo riguarda la contestazione dei vizi motivazionali relativi all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. ritenuta sotto il profilo del metodo mafioso.

In particolare, è stato ritenuto il legame con un clan mafioso a fronte di provvedimenti giudiziari che escludono l'appartenenza degli indagati ad associazioni mafiose.

In ogni caso, non è possibile rinvenire nelle fattispecie oggetto di imputazione alcuna forza intimidatrice derivante dall'appartenenza degli indagati ad una famiglia mafiosa influente sul territorio.

Se timore vi è stato in capo alle persone offese, questo è derivato soltanto dalla figura degli indagati e per ragioni ben individuabili nella commercializzazione di stupefacenti, senza alcuna rilevanza del loro collegamento con il «clan (omissis)».

Collegamento da ritenersi escluso anche alla luce dei precedenti provvedimenti giudiziari che hanno negato la partecipazione dei due indagati al sodalizio evocato nell'ordinanza.

3.5. Con il quinto motivo si censura l'ordinanza per violazione di legge e carenze motivazionali in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.

In relazione all'esigenza di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen. il Tribunale ha ommesso di considerare che il teste (omissis) aveva dichiarato solo quanto era a sua conoscenza ed in tal senso doveva interpretarsi anche

l'espressione con la quale egli aveva affermato di non volere avere problemi con gli (omissis).

Peraltro, lo stesso teste aveva accolto la persona offesa, dimostrando, proprio con tale comportamento, di non avere timore alcuno.

Il pericolo di reiterazione descritto nell'ordinanza è inoltre privo dei requisiti di concretezza ed attualità.

Con riguardo al requisito dell'adeguatezza, il Tribunale ha ommesso di prendere in considerazione la presenza di un'abitazione «fuori contesto» nella quale (omissis) avrebbe comunque potuto essere collocato in regime di arresti domiciliari.

4. La difesa degli indagati ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi devono essere rigettati.

2.1. Con il primo motivo sono stati contestati, cumulativamente, violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni delle «persone offese».

In sostanza, il Tribunale avrebbe ommesso di prendere in considerazione le contraddizioni nelle quali sarebbero caduti i dichiaranti, la circolarità di una parte significativa del narrato (soprattutto quello della sorella del (omissis)), l'apoditticità di alcuni assunti e la natura congetturale di affermazioni funzionali a giustificare la tesi dell'attendibilità della persona offesa (omissis).

In punto di criteri di valutazione della credibilità della persona offesa e, in generale, dei dichiaranti, la Corte di cassazione limita il sindacato di legittimità ai soli profili che riguardano la manifesta contraddittorietà delle valutazioni compiute dai giudici di merito.

E' risalente ma consolidato l'orientamento in base al quale «in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 3, n. 8382 del 23/01/2008, Finazzo, Rv. 239342, conforme, fra le molte, Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241).

Inoltre, in ordine al denunciato vizio motivazionale relativo alla valutazione delle dichiarazioni delle persone escusse, si segnala l'esistenza di un preciso perimetro di valutazione di pertinenza della Corte di cassazione.

Ed infatti è costante l'insegnamento per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa ( fra le molte, Sez. 6 n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Inoltre va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Va escluso che in sede di giudizio di legittimità possa essere compiuta una qualsiasi forma di rivalutazione degli elementi di fatto essendo costante anche l'insegnamento secondo il quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

2.2. Operate tali premesse, il motivo in esame è, in parte, manifestamente infondato, in parte, inammissibile in quanto funzionale a sollecitare una, non consentita, rivalutazione nel merito dell'insindacabile giudizio compiuto dal Tribunale del riesame.

Dopo avere inviato all'ordinanza genetica che contiene un'ampia illustrazione del compendio dichiarativo e delle ragioni per cui quanto descritto dalle persone escusse dalla Polizia giudiziaria debba essere ritenuto attendibile e reciprocamente riscontrato, il Tribunale ha giustificato le parziali difformità tra quanto dichiarato dalla (omissis) e dal figlio con l'aggressione fisica subita da costui nell'immediatezza della sua escussione, con lo stato di soggezione nel quale egli



versava e con il timore di ritorsioni da parte degli (omissis), giustificato anche dal comportamento tenuto dagli stessi la sera del (omissis) .

La spiegazione così resa è tutt'altro che congetturale e (contrariamente a quanto sostenuto in ricorso) idonea spiegare le leggere difformità tra le dichiarazioni di tutte le persone escusse e segnatamente le lievi divergenze tra quanto dichiarato dalla (omissis) e dal figlio (omissis).

L'esistenza di un clima di paura, se non di vero e proprio terrore determinatosi a causa della descritta presenza asfissiante e continuativa degli (omissis) nella vita quotidiana della (omissis) e della sua famiglia, si desume, secondo la tesi di accusa illustrata nel provvedimento, sia dal tenore delle contestazioni, che dal contenuto delle dichiarazioni delle persone escusse.

Pertanto, del tutto coerentemente con il quadro emerso (che ha trovato il culmine nella ronda organizzata dagli (omissis) presso l'abitazione delle persone offese, per come riscontrato dagli accertamenti di polizia, la sera del : (omissis) (omissis), ovvero al momento in cui la donna ha deciso di denunciare gli indagati) il Tribunale ha utilizzato il timore di ritorsioni (tutt'altro che ipotetiche, dato il quadro descritto e la presenza di segni di percosse sul volto del (omissis) proprio il (omissis) ) per giustificare alcune difformità o reticenze nel racconto del giovane.

Peraltro, il narrato delle persone escusse è risultato essere convergente nel suo nucleo essenziale.

Né a smentire tale assunto possono essere adottati elementi quali la contiguità familiare o, ancora, la contestualità dell'assunzione delle deposizioni.

La prima costituisce una ineliminabile contingenza determinata dal fatto che i componenti del medesimo nucleo familiare si sono rivelati essere coloro che avevano contezza dei fatti rilevanti.

La contestualità delle acquisizioni istruttorie, inoltre, costituisce, nel caso di specie, garanzia di genuinità atteso che le persone informate sui fatti non hanno avuto modo di concordare una versione unica dei fatti.

Peraltro all'assunzione contestuale delle prove dichiarative è legata anche dall'esigenza di non disperdere il patrimonio conoscitivo delle persone escusse.

Per completezza, va segnalato che la difesa, con riferimento al narrato della sorella del (omissis) ha, invece, contestato la circostanza che la stessa sia stata escussa dopo tre giorni da quando sono stati sentiti la madre ed il fratello.

Ciò avrebbe determinato una sorta di inquinamento probatorio con conseguente venire meno della genuinità di quanto narrato dalla giovane.

E' evidente la contraddittorietà dell'assunto difensivo.

Neutra e certamente non decisiva si palesa la circostanza evidenziata dalla difesa in merito alle ecchimosi sul volto del (omissis) che la sorella ha dichiarato

di avere visto sin dalla notte tra il (omissis) , mentre nella ricostruzione del Tribunale il ragazzo avrebbe subito le percosse il giorno 24.

Le circostanze, infatti, non sono tra loro incompatibili e da nessun elemento è dato desumere che le ecchimosi viste dalla ragazza siano le stesse provocate dall'aggressione posta in essere da (omissis) il giorno 24 verso il (omissis) sulla quale hanno reso dichiarazioni conformi sia il giovane che la madre.

I profili segnalati rendono manifestamente infondati i rilievi relativi alla attendibilità delle dichiarazioni provenienti dalle persone escuse sul cui narrato il Tribunale ha reso una valutazione conforme ai canoni imposti dalla legge con argomentazioni prive di significative frizioni logiche e pienamente coerenti.

Per il resto, il motivo contiene rilievi inammissibili in questa sede in quanto volti a censurare la ricostruzione in fatto compiuta dai giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni ritenute attendibili e che viene aggredita lamentando la mancanza di approfondimenti istruttori sia per circoscrivere in maniera più nitida il reato di estorsione contestato in forma continuata, sia il mancato accesso all'abitazione nel quale si sarebbe consumato il reato di sequestro di persona.

Alla luce della esauriente indagine (della quale si è detto) compiuta in punto di attendibilità del dichiarato delle persone escuse in sede di indagini preliminari, le censure sono prive di rilievo decisivo essendo stata già illustrate *aliunde* le ragioni dell'attendibilità complessiva delle fonti dichiarative.

### 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La contestazione in forma continuata si basa sulle dichiarazioni sostanzialmente convergenti delle persone escuse che hanno concordemente descritto le azioni violente e le minacce sistematicamente poste in essere dai due indagati per riscuotere i crediti vantati a seguito della cessione sistematica e continuativa di sostanza stupefacente.

La circostanza che tali modalità violente siano state utilizzate con sistematicità risulta dalle dichiarazioni della madre del (omissis), della nonna e della sorella, oltre che dallo stesso giovane.

Su tali dichiarazioni, in termini assolutamente congruenti, si è basata la valutazione del Tribunale.

Corretta, inoltre, la qualificazione giuridica delle condotte tenuto conto della costante giurisprudenza, qui condivisa, secondo cui «integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento»

(Sez. 5, n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767 e molte altre conformi precedenti).

4. Il terzo motivo relativo alla posizione di (omissis) è infondato.

A ben vedere il motivo di ricorso sembra riguardare i soli reati di cui ai capi b) e c), atteso che nessun vizio è stato prospettato (così come avvento in sede di riesame) con riguardo alla ricostruzione della condotta di cui al capo a), ossia alla cessione continuata di sostanza stupefacente da parte di entrambi gli indagati in concorso al (omissis) negli ultimi due anni.

Per come si desume dall'esame dell'ordinanza del Tribunale e di quella del Giudice per le indagini preliminari, da leggersi congiuntamente anche per effetto del rinvio preliminare operato dalla prima alla seconda, sia la madre che la nonna del (omissis) hanno riconosciuto fotograficamente sia (omissis) che (omissis) (omissis) indicati da entrambe come i soggetti che hanno posto in essere le azioni violente verso il giovane.

Il riconoscimento fotografico rende ulteriormente credibili le dichiarazioni delle donne, in uno con la circostanza che le condotte di estorsione sono state contestate «in continuazione» e non limitatamente alla data del (omissis) ..

Data nella quale, peraltro, è stata constatata dalla polizia giudiziaria una significativa circostanza correttamente valorizzata dai giudici di merito, ovvero la partecipazione di entrambi gli indagati alla ronda nei pressi dell'abitazione delle persone offese e la richiesta rivolta proprio da (omissis) al (omissis) di domandare alla madre (racatasi in Questura) dove fosse andata.

Peraltro, non vale certamente a smentire quanto dichiarato dalle persone offese la precisazione fornita dal (omissis) circa l'occasionalità della presenza di (omissis) nell'ultimo periodo atteso che, proprio in ragione della contestazione dei reati di estorsione continuata, l'affermazione non esclude la partecipazione dell'indagato alle richieste minacciose rivolte al giovane tossicodipendente che ha limitato al periodo più recente la riduzione delle presenze di (omissis) alle condotte violente nei suoi confronti.

Quanto alla valorizzazione del silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, si osserva che il Tribunale non ha valorizzato tale circostanza quale elemento indiziario a carico dell'indagato avendo, piuttosto, semplicemente rilevato che la mancata risposta all'interrogatorio ha precluso la valutazione di spiegazioni alternative provenienti dallo stesso indagato.

E' pacifico che, così facendo, il Tribunale non ha, in alcun modo, invertito l'onere della prova essendosi limitato a segnalare l'assenza di una spiegazione da parte dell'indagato circa i rapporti eventualmente intrattenuti con il (omissis) e la sua famiglia.

La giurisprudenza costante della Corte di cassazione consente tale valutazione in quanto costituisce principio pacifico quello secondo cui «in tema di valutazione delle prove, il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio non può essere utilizzato come elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può comunque trarre argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio» (Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, C., Rv. 277259).

Se tale principio è stato affermato in materia di valutazione della prova, esso è senz'altro estensibile alla valutazione dei «gravi indizi» che richiedono un livello di certezza dell'accertamento senz'altro minore rispetto a quello proprio della «cognizione» piena.

Riassuntivamente, dunque, in base ai seguenti rilievi devono essere disattese le censure difensive:

capo a): non vi sono dubbi particolari, né specifiche contestazioni: tutte le persone escusse hanno riferito che la cessione dello stupefacente è stata effettuata continuativamente da entrambi gli indagati;

capo b): la contestazione è formulata «in continuazione» e, sebbene l'episodio del 24 maggio 2021 sia ascrivibile al solo (omissis), per gli altri vi sono plurime dichiarazioni che fanno riferimento ad entrambi gli indagati;

capo c): vi è la dichiarazione precisa della madre del (omissis) confermata dalla nonna di quest'ultimo e dalla sorella; (omissis) ha fatto riferimento al solo (omissis) senza escludere espressamente (omissis) e la sua «reticenza» è stata giustificata in termini condivisibili dal Tribunale del riesame così come dal Giudice per le indagini preliminari.

5. In merito all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. non sono, parimenti, riscontrabili gli eccezionali vizi di violazione di legge e difetto di motivazione.

A tale proposito si ricorda che «ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune» (fra le molte conformi, la più recente Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marciàno, Rv. 281027).

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio valorizzando le modalità con le quali sono state poste in essere le condotte da parte degli

indagati, alla luce delle lineari dichiarazioni delle persone offese e dei loro familiari.

Ha quindi assegnato pregnante significato alle dichiarazioni della sorella del (omissis) che ha descritto gli (omissis) quali soggetti in grado di esercitare un pressante controllo del territorio nella zona di (omissis) anche per effetto dell'appartenenza ad una famiglia stabilmente inserita in un contesto delinquenziale assolutamente radicato.

Proprio questo collegamento tra gli indagati ed una famiglia più volte coinvolta in indagini relative a fatti di criminalità organizzata, nel contesto territoriale di (omissis), esitate anche in diverse condanne definitive riportate a pag. 19 dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, è stato correttamente valorizzato per lumeggiare la condotta pervicacemente prevaricatrice descritta dai soggetti escussi dalla polizia giudiziaria.

Condotta culminata nella richiesta di informazioni addirittura quando la (omissis) si trovava in Questura per denunciare i fatti per i quali si procede e sostanziatasi anche nella predisposizione di una sorta di vigilanza nei pressi dell'abitazione delle vittime la sera stessa della denuncia, per come riscontrato dalle Forze dell'Ordine.

Le modalità con le quali sono state poste in essere le minacce si sono rivelate particolarmente violente e sono consistite nella minaccia di usare pistole, nell'uso di coltelli e bastoni (secondo quanto narrato dalle persone offese).

La valorizzazione di tali circostanze è stata effettuata correttamente dai giudici di merito che, in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata, hanno ritenuto non necessaria la prova dell'esistenza di un'associazione mafiosa, né che gli indagati facciano parte di un'associazione mafiosa.

E' stato infatti affermato che «per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa» (Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025; conforme Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033).

6. Il quinto motivo riguarda i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari ed è manifestamente infondato.

Anche su tale punto il percorso argomentativo dell'ordinanza del Tribunale del riesame, al di là della configurabilità della presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari, è immune dalle censure sollevate atteso che la sussistenza delle predette esigenze (sub specie quelle di cui all'art. 274, lett. a)

e c), cod. proc. pen.) è stata congruamente motivata nel merito valorizzando quanto riferito da (omissis) , colui che ha accolto presso la propria abitazione il giovane (omissis) la sera del (omissis) .

Costui, sentito dalla polizia giudiziaria, ha mostrato un atteggiamento di chiusura giustificandolo con la sua intenzione di «non avere problemi con gli (omissis)».

Tale espressione è stata correttamente ritenuta espressiva dell'esigenza di preservare la genuinità della prova dichiarativa.

In relazione al pericolo di reiterazione, è stata, invece, valorizzata la personalità particolarmente violenta degli indagati che, per anni, hanno posto in essere le condotte per le quali è stata ritenuta la gravità indiziaria.

Proprio la circostanza che il pericolo è strettamente connesso alla personalità degli indagati e non a circostanze ad essi esterne rende lo stesso certamente attuale e concreto.

Immune da cesure, inoltre, l'ulteriore ragionamento sviluppato dal Tribunale circa la configurabilità, sempre in ragione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. contestata e ritenuta, della presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere.

Il ricorso, per quanto riguarda la posizione di (omissis) è estremamente generico e lamenta solo la mancata considerazione della posizione dei singoli indagati senza, tuttavia, precisare quali sarebbero stati i profili non esaminati.

Per quanto riguarda la posizione di (omissis) la deduzione difensiva consiste nella sola prospettata esistenza di una «abitazione totalmente fuori contesto» e della omessa motivazione del Tribunale sulla mancata concessione degli arresti domiciliari la cui esclusione deve ritenersi congruamente motivata, per implicito, dai giudici di merito sia attraverso il ricorso alla presunzione citata, sia con il riferimento alla personalità violenta e complessivamente allarmante degli indagati.

7. Da quanto esposto, discende il rigetto dei ricorsi che devono ritenersi complessivamente infondati.

Gli imputati devono essere, inoltre, condannati alla rifusione delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.  
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,  
disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 28/10/2021



Il Consigliere estensore

Vincenzo Galati



Il Presidente

Adriano Iasillo



10 GEN 2022 10:00  
Roma, il 10 GEN 2022